



Regolamento per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

Istituti De Amicis

A.S. 2026/2027



Sezione 1 — Premessa e riferimenti normativi	7
1. Premessa	7
2. Riferimenti normativi	8
3. Clausola interpretativa	8
Sezione 2 — Finalità del Regolamento	10
1. Finalità generali	10
2. Finalità specifiche in ambito didattico	11
3. Finalità specifiche per la scuola secondaria di primo grado	11
4. Finalità specifiche in ambito organizzativo e amministrativo	12
5. Finalità di governo interno	12
Sezione 3 — Definizioni e glossario	14
Sezione 4 — Classificazione interna degli usi dell'AI per livello di rischio	17
1. Principio generale	17
2. Usi vietati	17
3. Usi ad alta criticità	18
4. Usi consentiti con condizioni	18
5. Usi consentiti a basso rischio	19
6. Clausola di prevalenza	19
Sezione 5 — Governance e responsabilità	20
1. Assetto di governance	20
2. Dirigente scolastico	20
3. Responsabile AI	21
4. Gruppo di lavoro AI	21
5. Procedura di autorizzazione dei nuovi strumenti	22
6. Responsabile della protezione dei dati	22
7. Personale docente	23



8. Personale amministrativo, tecnico e ausiliario	23
9. Studenti	24
10. Famiglie	25
11. Principio generale di responsabilità	25

Sezione 6 — Principi generali

26

1. Principio di centralità della persona	26
2. Principio di finalizzazione dell'uso	26
3. Principio di supporto e non sostituzione	26
4. Principio di supervisione umana	26
5. Principio di liceità e conformità interna	27
6. Principio di proporzionalità	27
7. Principio di sicurezza e protezione dei dati	27
8. Principio di trasparenza interna	28
9. Principio di tutela rafforzata degli studenti	28
10. Principio di differenziazione tra primo e secondo grado	28
11. Principio di autonomia didattica entro il quadro comune	28
12. Principio di revisione periodica	29

Sezione 7 — Ambito di applicazione

30

1. Ambito soggettivo	30
2. Ambito oggettivo	30
3. Ambito funzionale	31
4. Perimetro digitale istituzionale	31
5. Strumenti autorizzati dall'Istituto	32
6. Ambito di applicazione per la scuola secondaria di primo grado	32
7. Ambito di applicazione per la scuola secondaria di secondo grado	32
8. Utilizzo di strumenti esterni o consumer	33
9. Utilizzo da dispositivi personali o account esterni	33
10. Esclusioni	33



Sezione 8 — Ambiti di utilizzo consentito 34

1. Principio generale	34
2. Condizioni comuni degli utilizzi consentiti	34
3. Utilizzi consentiti per i docenti	35
4. Specificazione per i docenti della scuola secondaria di primo grado	35
5. Utilizzi consentiti per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado	36
6. Studenti della scuola secondaria di primo grado	36
7. Utilizzi consentiti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario	37
8. Utilizzi consentiti in ambito di comunicazione istituzionale	37
9. Utilizzo di strumenti autorizzati dall'Istituto	37
10. Utilizzo di strumenti esterni o consumer a basso rischio	38
11. Limiti generali degli utilizzi consentiti	38
12. Potere del docente di introdurre limitazioni ulteriori	38

Sezione 9 — Utilizzi vietati 39

1. Principio generale	39
2. Divieti assoluti in ambito didattico e valutativo	39
3. Divieti assoluti a tutela degli studenti	39
4. Divieti relativi alla scuola secondaria di primo grado	40
5. Divieti in ambito amministrativo e organizzativo	40
6. Divieti relativi ai dati e ai documenti	41
7. Divieti relativi agli strumenti e alle modalità di utilizzo	41
8. Divieti per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado	41
9. Divieti per il personale docente	42
10. Divieti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario	43
11. Clausola di chiusura	43

Sezione 10 — Protezione dei dati personali e sicurezza 44

1. Principio generale	44
-----------------------	----



2. Principio di minimizzazione	44
3. Distinzione tra strumenti autorizzati e strumenti esterni o consumer	44
4. Dati e documenti non ammessi	45
5. Anonimizzazione e pseudonimizzazione	45
6. Strumenti con maggiori garanzie di protezione dei dati	45
7. Sicurezza degli utilizzi	46
8. Valutazione dei rischi e approfondimenti specifici	46
9. Informazione e consapevolezza interna	46
10. Clausola di tutela rafforzata	47

Sezione 11 — Formazione, informazione e cultura dell'AI **48**

1. Principio generale	48
2. Obbligo di formazione per il personale docente	48
3. Obbligo di formazione per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario	49
4. Obbligo di formazione per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado	49
5. Formazione, avvicinamento e sensibilizzazione per gli studenti della scuola secondaria di primo grado	50
6. Informazione alle famiglie	50
7. Contenuti minimi della formazione	51
8. Funzione educativa della formazione	51
9. Programmazione e aggiornamento	51

Sezione 12 — Monitoraggio, revisione e aggiornamento **52**

1. Principio generale	52
2. Oggetto del monitoraggio	52
3. Monitoraggio differenziato per primo e secondo grado	52
4. Monitoraggio degli strumenti autorizzati dall'Istituto	53
5. Soggetti coinvolti nel monitoraggio	53
6. Funzioni del gruppo di lavoro AI nel monitoraggio	53
7. Segnalazioni interne	54



8. Revisione annuale del Regolamento	54
9. Aggiornamento	55
10. Coordinamento con atti attuativi successivi	55
11. Clausola di adeguamento prudenziale	55
Sezione 13 – Violazioni e sanzioni	56
1. Principio generale	56
2. Violazioni riferibili agli studenti della scuola secondaria di secondo grado	56
3. Violazioni riferibili agli studenti della scuola secondaria di primo grado	57
4. Violazioni riferibili al personale docente	57
5. Violazioni riferibili al personale amministrativo, tecnico e ausiliario	58
6. Criteri di valutazione della violazione	59
7. Misure conseguenti per gli studenti	59
8. Misure conseguenti per il personale	60
9. Raccordo con gli altri atti interni	60
10. Reiterazione	60
11. Clausola finale	60



Sezione 1 – Premessa e riferimenti normativi

1. Premessa

Il presente Regolamento per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale negli Istituti De Amicis disciplina l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito delle attività scolastiche, didattiche, organizzative, amministrative e comunicative riconducibili all'Istituto, nel rispetto dei principi di legalità, responsabilità, sicurezza, trasparenza, protezione dei dati personali e centralità della relazione educativa.

Il Regolamento è adottato al fine di assicurare un utilizzo dell'intelligenza artificiale coerente con la funzione formativa dell'istituzione scolastica, con la tutela dei diritti degli studenti, con la libertà di insegnamento, con la responsabilità professionale del personale e con il dovere di vigilanza e organizzazione facente capo all'Istituto.

L'intelligenza artificiale costituisce, ai sensi del presente Regolamento, uno strumento di supporto ai processi scolastici e non può in alcun caso sostituire la responsabilità educativa, professionale, organizzativa, amministrativa o decisionale della persona. Resta fermo che l'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale in funzione di supporto non esclude né attenua la responsabilità esclusiva del soggetto umano competente.

Il presente Regolamento si applica agli Istituti De Amicis secondo le distinzioni di seguito stabilite:

a) per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in attività scolastiche è vietato, fermo restando quanto previsto dal presente Regolamento in materia di formazione, avvicinamento e sensibilizzazione;

b) per i docenti della scuola secondaria di primo grado, si applicano le medesime regole previste per i docenti della scuola secondaria di secondo grado;

c) per la scuola secondaria di secondo grado, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è disciplinato nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Il presente Regolamento si coordina, in via generale, con il Regolamento di Istituto, con il Patto educativo di corresponsabilità, con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con la disciplina interna in materia di protezione dei dati personali.



2. Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è adottato in coerenza con il seguente quadro normativo e di indirizzo:

- a) Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme armonizzate sull'intelligenza artificiale (AI Act), quale quadro normativo europeo di riferimento fondato su un approccio basato sul rischio, sulla trasparenza, sulla supervisione umana e sulla tutela dei diritti fondamentali;
- b) Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della finalità, sicurezza e responsabilizzazione del titolare del trattamento;
- c) Decreto ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025 e allegate Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche, quali atti di indirizzo settoriale per un'adozione consapevole, responsabile e pedagogicamente sostenibile dei sistemi di intelligenza artificiale nella scuola;
- d) Strategia italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024–2026, quale documento programmatico nazionale di riferimento per lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale affidabili, sicuri e orientati all'interesse pubblico;
- e) ulteriori atti europei e nazionali di indirizzo, interpretazione e attuazione che, per quanto compatibili, rilevino in materia di scuola, protezione dei dati personali, servizi digitali, tutela dei minori e utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale.

3. Clausola interpretativa

Le disposizioni del presente Regolamento sono interpretate e applicate secondo un criterio di:

- a) massima tutela degli studenti;
- b) prevalenza della supervisione umana;
- c) proporzionalità tra finalità perseguite, strumenti impiegati e dati trattati;
- d) coerenza con la funzione educativa e istituzionale della scuola.



In caso di dubbio interpretativo, prevale la soluzione maggiormente conforme:

- a) alla tutela dei minori;
- b) alla protezione dei dati personali;
- c) alla trasparenza dell'azione scolastica;
- d) alla responsabilità personale del soggetto che utilizza il sistema di intelligenza artificiale;
- e) al divieto di affidare a sistemi automatizzati decisioni o valutazioni riservate alla responsabilità umana.



Sezione 2 – Finalità del Regolamento

1. Finalità generali

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) disciplinare l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale negli Istituti De Amicis, definendone limiti, condizioni e modalità di impiego in ambito scolastico;
- b) garantire che l'impiego dell'intelligenza artificiale avvenga in modo coerente con la funzione educativa dell'Istituto, con la centralità della persona e con la responsabilità umana nei processi didattici, organizzativi e amministrativi;
- c) tutelare i diritti, le libertà fondamentali e la dignità degli studenti, del personale e delle famiglie, con particolare riguardo alla protezione dei dati personali e alla condizione di vulnerabilità dei minori;
- d) assicurare che l'intelligenza artificiale sia utilizzata come strumento di supporto e non quale sostituto della responsabilità educativa, professionale, organizzativa o amministrativa della persona;
- e) definire un quadro uniforme di regole interne per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, evitando prassi difformi, utilizzi impropri o impieghi non autorizzati;
- f) consentire l'adozione e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in modo graduale, controllato e proporzionato ai fini perseguiti, distinguendo tra strumenti autorizzati dall'Istituto, strumenti esterni o consumer utilizzabili solo a basso rischio e strumenti vietati;
- g) promuovere lo sviluppo di competenze critiche, consapevoli e responsabili nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte degli studenti, del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
- h) assicurare trasparenza interna nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, prevedendo l'obbligo, per gli utenti interni, di rendere la dichiarazione d'uso dell'intelligenza artificiale quando l'attività sia scolasticamente rilevante;
- i) favorire l'innovazione didattica e organizzativa nei limiti di compatibilità con il presente Regolamento, con la normativa vigente e con i principi di sicurezza, trasparenza e protezione dei dati.



2. Finalità specifiche in ambito didattico

Nella scuola secondaria di secondo grado, il presente Regolamento è diretto altresì a:

- a) consentire l'utilizzo dell'intelligenza artificiale quale supporto alla progettazione didattica, alla predisposizione di materiali, alla costruzione di prove e strumenti di lavoro, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e ad ulteriori attività consentite dal presente Regolamento;
- b) promuovere un uso scolastico dell'intelligenza artificiale orientato allo sviluppo dell'autonomia, del pensiero critico, della consapevolezza digitale e della responsabilità personale dello studente;
- c) prevenire forme di dipendenza tecnologica, delega impropria, appiattimento cognitivo o sostituzione indebita del lavoro personale dello studente;
- d) escludere qualunque utilizzo dell'intelligenza artificiale che si traduca in valutazione automatica o sostitutiva del lavoro degli studenti;
- e) consentire, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, l'uso di sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente come supporto alle attività del docente, fermo restando che la valutazione e la responsabilità della valutazione appartengono in via esclusiva al docente e non sono in alcun modo delegabili ai sistemi di intelligenza artificiale;
- f) garantire che ogni eventuale limitazione aggiuntiva stabilita dal docente per specifiche attività, discipline o consegne sia coerente con il presente Regolamento, espressamente comunicata e giustificata da finalità didattiche.

3. Finalità specifiche per la scuola secondaria di primo grado

Con riferimento agli studenti della scuola secondaria di primo grado, il presente Regolamento è altresì diretto a:

- a) escludere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle attività scolastiche;
- b) prevedere percorsi di avvicinamento, formazione e sensibilizzazione finalizzati a promuovere una prima consapevolezza critica rispetto alla natura, alle potenzialità, ai limiti e ai rischi dei sistemi di intelligenza artificiale;
- c) favorire una comprensione iniziale del corretto rapporto tra strumenti digitali, responsabilità personale, attendibilità delle informazioni e tutela della persona;



d) assicurare che le attività di formazione e sensibilizzazione del primo grado non si traducano in utilizzo operativo dell'intelligenza artificiale da parte degli studenti nelle attività scolastiche.

4. Finalità specifiche in ambito organizzativo e amministrativo

Il presente Regolamento è altresì diretto a:

- a) consentire l'utilizzo dell'intelligenza artificiale quale supporto redazionale, organizzativo e informativo nelle attività amministrative e di comunicazione istituzionale, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento;
- b) escludere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'adozione automatizzata di decisioni amministrative, per la gestione automatizzata di procedimenti d'ufficio e per la produzione di atti ufficiali non verificati e non validati dal personale responsabile;
- c) assicurare che ogni utilizzo in ambito organizzativo o amministrativo resti soggetto a controllo, verifica e validazione umana;
- d) favorire l'adozione preferenziale di strumenti che offrano maggiori garanzie di sicurezza, affidabilità, trasparenza e protezione dei dati, inclusa, ove possibile, la gestione dei dati nello Spazio Economico Europeo;
- e) riconoscere, nel perimetro digitale dell'Istituto, l'utilizzo di strumenti autorizzati dall'Istituto nei limiti, alle condizioni e per le finalità previste dal presente Regolamento.

5. Finalità di governo interno

Il presente Regolamento è infine diretto a:

- a) istituire un quadro interno di governo dell'intelligenza artificiale fondato su responsabilità definite, procedure di autorizzazione, monitoraggio periodico e revisione annuale;
- b) assicurare la tracciabilità delle scelte organizzative relative all'adozione e all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale;
- c) prevedere obblighi formativi per studenti, docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché forme di informazione rivolte alle famiglie;



d) predisporre le condizioni per la successiva adozione di strumenti attuativi, elenchi di strumenti autorizzati, criteri applicativi e procedure interne coerenti con il presente Regolamento.



Sezione 3 – Definizioni e glossario

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) Intelligenza artificiale (AI)

il sistema o insieme di sistemi software in grado di generare, sulla base di input ricevuti e con differenti livelli di autonomia, contenuti, risposte, previsioni, sintesi, raccomandazioni o altri output utilizzabili in ambienti digitali o fisici.

b) Sistema di AI

qualsiasi software, applicazione, piattaforma, servizio o funzionalità che utilizzi modelli di intelligenza artificiale per svolgere attività di generazione, elaborazione, classificazione, sintesi, traduzione, organizzazione, analisi o supporto decisionale.

c) Strumento autorizzato dall'Istituto

il sistema di AI ammesso dall'Istituto per finalità scolastiche determinate, secondo le modalità e i limiti stabiliti dal presente Regolamento e dagli eventuali atti attuativi successivi.

d) Strumento esterno o consumer

il sistema di AI non rientrante nel perimetro digitale istituzionale della scuola, accessibile mediante account personali, versioni gratuite o servizi esterni, il cui utilizzo scolastico è ammesso esclusivamente nei limiti previsti dal presente Regolamento.

e) Strumento vietato

il sistema di IA, ovvero la modalità di utilizzo di un sistema di AI, non consentito dall'Istituto in ragione della finalità perseguita, del livello di rischio, del trattamento dei dati, della mancanza di adeguate garanzie o della incompatibilità con il presente Regolamento.

f) Utilizzo scolastico

qualsiasi impiego dell'intelligenza artificiale connesso ad attività didattiche, organizzative, amministrative o comunicative riconducibili all'Istituto.

g) Utilizzo consentito a basso rischio

l'impiego di strumenti di AI per attività di supporto, preparazione, esercitazione, brainstorming, chiarimento, rielaborazione o organizzazione, purché non comporti trattamenti non ammessi, non incida su processi vietati e non sostituisca la responsabilità umana o il lavoro personale richiesto allo studente.



h) Utilizzo vietato

qualsiasi utilizzo dell'AI in contrasto con il presente Regolamento, con particolare riguardo agli impieghi che comportino automatizzazione vietata, trattamento non ammesso di dati, uso non trasparente degli strumenti, profilazione, sorveglianza algoritmica o sostituzione indebita dell'attività umana.

i) Supervisione umana

il controllo effettivo, consapevole e responsabile esercitato da una persona fisica sull'impiego del sistema di AI, sui relativi output e sulle decisioni conseguenti, con possibilità di verifica, modifica, integrazione, rigetto o esclusione dell'output medesimo.

j) Output

qualsiasi contenuto, testo, sintesi, risposta, schema, traduzione, immagine, suggerimento, classificazione o altro risultato generato da un sistema di AI.

k) Dato personale

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.

l) Dati e documenti riservati o non ammessi

ai fini del presente Regolamento, i documenti, le informazioni e i contenuti riferibili a studenti, famiglie o personale che, per contenuto, funzione o contesto, non possono essere inseriti in sistemi di AI esterni o consumer e possono essere utilizzati in strumenti autorizzati dall'Istituto solo nei limiti stabiliti dal presente Regolamento. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, PEI, PDP, verbali, registri, certificati medici, relazioni disciplinari, atti amministrativi e dati identificativi di studenti e famiglie.

m) Anonimizzazione

il trattamento che rende i dati non più riferibili a una persona identificata o identificabile.

n) Pseudonimizzazione

il trattamento dei dati effettuato in modo tale da ridurre la riconducibilità diretta a una persona determinata, mantenendo separati gli elementi identificativi.

o) Valutazione

qualsiasi attività di attribuzione di giudizio, voto, livello, punteggio o apprezzamento conclusivo riferita al lavoro, alla prova o alla prestazione dello studente.

p) Valutazione automatica o sostitutiva

qualsiasi utilizzo dell'intelligenza artificiale che comporti attribuzione automatica o sostanzialmente delegata di giudizi, voti, commenti, feedback o apprezzamenti sul lavoro dello studente. Tale utilizzo è vietato.



q) Dichiarazione d'uso dell'AI

la dichiarazione esplicita con cui l'utente interno rende conoscibile che una determinata attività scolasticamente rilevante è stata svolta con ausilio di sistemi di intelligenza artificiale. La dichiarazione deve essere resa in forma esplicita e in modo chiaramente riferibile all'attività svolta.

r) Utilizzo operativo dell'AI da parte degli studenti della scuola secondaria di primo grado

qualsiasi uso diretto dello strumento di intelligenza artificiale da parte degli studenti della scuola secondaria di primo grado nell'ambito di attività scolastiche. Tale utilizzo è vietato, fermo restando lo svolgimento di percorsi di formazione, avvicinamento e sensibilizzazione.

s) Proctoring algoritmico

qualsiasi sistema automatizzato diretto a monitorare, analizzare o segnalare comportamenti dello studente durante prove, verifiche o altre attività scolastiche mediante strumenti digitali, webcam, microfoni, tracciamenti o analisi automatiche.

t) Emotion recognition o sentiment analysis sugli studenti

qualsiasi sistema di AI volto a rilevare, inferire, classificare o monitorare stati emotivi, reazioni, atteggiamenti o disposizioni psicologiche degli studenti.

u) Profilazione comportamentale o predittiva degli studenti

qualsiasi trattamento automatizzato finalizzato a elaborare profili, previsioni, classificazioni o inferenze riguardanti comportamento, rendimento, attitudini, rischio, affidabilità o condotta degli studenti.

v) Comunicazione istituzionale

qualsiasi testo, messaggio, avviso, comunicazione scuola-famiglia, circolare, contenuto informativo o materiale ufficiale riconducibile all'Istituto.

w) Responsabile AI

la figura interna individuata dall'Istituto con compiti di coordinamento, supporto, raccordo, proposta e monitoraggio in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale.

x) Gruppo di lavoro AI

l'organismo interno con funzioni istruttorie, consultive e propositive in materia di autorizzazione degli strumenti, monitoraggio delle pratiche, formazione, aggiornamento e revisione del presente Regolamento.



Sezione 4 – Classificazione interna degli usi dell'AI per livello di rischio

1. Principio generale

L'Istituto classifica gli usi dell'intelligenza artificiale in relazione al livello di rischio e di criticità, al fine di orientare autorizzazioni, limiti, controlli, misure di tutela e divieti.

La classificazione interna di cui alla presente sezione è adottata in coerenza con i principi del presente Regolamento e con l'approccio basato sul rischio richiamato dal quadro normativo di riferimento.

2. Usi vietati

Rientrano tra gli usi vietati quelli incompatibili con la funzione educativa della scuola, con la tutela degli studenti, con la protezione dei dati personali o con il principio di responsabilità umana.

Rientrano in tale categoria, in particolare:

- a) il proctoring algoritmico;
- b) l'emotion recognition o la sentiment analysis sugli studenti;
- c) la profilazione comportamentale o predittiva degli studenti;
- d) la valutazione automatica o sostitutiva del lavoro degli studenti;
- e) l'adozione automatizzata di decisioni amministrative;
- f) la gestione automatizzata di procedimenti d'ufficio;
- g) la produzione di atti ufficiali privi di revisione e validazione umana;
- h) l'inserimento di dati o documenti non ammessi in strumenti esterni o consumer.

La disciplina applicativa degli utilizzi vietati è contenuta nella sezione dedicata del presente Regolamento.



3. Usi ad alta criticità

Rientrano tra gli usi ad alta criticità quelli che, pur non essendo vietati in astratto, incidono su ambiti particolarmente sensibili e richiedono tutela rafforzata, controllo rigoroso e supervisione umana effettiva.

Rientrano in tale categoria, in particolare:

- a) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come supporto alle attività del docente che incidono sulla correzione, sul commento, sul feedback o sulla valutazione del lavoro degli studenti;
- b) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in presenza di dati o documenti riservati o non ammessi, nei soli casi e nei limiti in cui ciò sia consentito dal presente Regolamento;
- c) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in attività che incidono sulla comunicazione istituzionale o su documenti organizzativi rilevanti;
- d) l'utilizzo di strumenti autorizzati dall'Istituto in contesti che richiedono particolare presidio organizzativo, didattico o di protezione dei dati.

Gli usi ad alta criticità sono ammessi esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dal presente Regolamento.

4. Usi consentiti con condizioni

Rientrano tra gli usi consentiti con condizioni quelli ammessi dal presente Regolamento entro finalità, limiti e modalità di impiego determinate.

Rientrano in tale categoria, in particolare:

- a) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte dei docenti per progettazione didattica, predisposizione di materiali, costruzione di verifiche, rubriche, inclusione e personalizzazione;
- b) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per supporto redazionale, organizzativo e informativo;
- c) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per comunicazioni istituzionali non automatizzate;



d) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte degli studenti della scuola secondaria di secondo grado per supporto allo studio, sintesi, riformulazione, mappe, quiz e supporto alla stesura, nei limiti previsti dal presente Regolamento.

Tali usi sono ammessi nel rispetto delle condizioni generali e specifiche stabilite dal presente Regolamento.

5. Usi consentiti a basso rischio

Rientrano tra gli usi consentiti a basso rischio quelli di supporto limitato, con impatto ridotto e senza trattamento di dati o documenti non ammessi.

Rientrano in tale categoria, in particolare:

- a) brainstorming;
- b) generazione preliminare di idee;
- c) chiarimento di concetti;
- d) sintesi di testi generici;
- e) costruzione di schemi, mappe o quiz;
- f) supporto preliminare alla traduzione;
- g) utilizzo di strumenti esterni o consumer per attività semplici, purché senza dati personali o contenuti riservati.

Tali usi restano comunque subordinati al rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento.

6. Clausola di prevalenza

Qualora un utilizzo appaia formalmente riconducibile a una categoria meno restrittiva ma presenti, per finalità, dati coinvolti, effetti o modalità di impiego, elementi propri di una categoria più critica, prevale la disciplina più restrittiva.



Sezione 5 – Governance e responsabilità

1. Assetto di governance

Gli Istituti De Amicis adottano un sistema interno di governance dell'intelligenza artificiale finalizzato a garantire un utilizzo coordinato, conforme, sicuro e coerente con il presente Regolamento.

La governance dell'intelligenza artificiale si fonda sulla distinzione dei ruoli, sulla tracciabilità delle decisioni, sulla supervisione umana, sul monitoraggio periodico degli utilizzi e sulla revisione annuale delle misure adottate.

2. Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico esercita la responsabilità complessiva sull'attuazione del presente Regolamento e sull'organizzazione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'Istituto.

In particolare, il Dirigente scolastico:

- a) assicura l'applicazione del presente Regolamento;
- b) adotta le decisioni finali in ordine all'autorizzazione degli strumenti, delle modalità di utilizzo e delle eventuali misure integrative, anche sulla base dell'istruttoria svolta dagli organi interni competenti;
- c) assicura il coordinamento tra il presente Regolamento, l'organizzazione scolastica e gli altri atti interni rilevanti;
- d) promuove un uso dell'intelligenza artificiale coerente con le finalità educative e organizzative dell'Istituto;
- e) assicura, nei limiti delle competenze dell'Istituto, l'adozione di misure organizzative idonee a prevenire utilizzi impropri o non conformi;
- f) sovrintende, per quanto di competenza, all'informazione delle famiglie in ordine agli strumenti di intelligenza artificiale autorizzati dall'Istituto e alle relative condizioni d'uso.



3. Responsabile AI

L'Istituto individua un Responsabile AI con funzioni di raccordo, coordinamento operativo e supporto interno in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Il Responsabile AI:

- a) supporta il Dirigente scolastico nelle valutazioni organizzative e attuative connesse all'applicazione del presente Regolamento;
- b) coordina le attività del gruppo di lavoro AI;
- c) cura il raccordo tra esigenze didattiche, organizzative, amministrative e profili di conformità interna;
- d) promuove la diffusione di pratiche coerenti con il presente Regolamento;
- e) segnala criticità, esigenze di aggiornamento e opportunità di revisione del quadro interno di utilizzo dell'intelligenza artificiale;
- f) supporta, nei limiti delle proprie funzioni, le attività di informazione e formazione del personale, degli studenti e delle famiglie.

Il Responsabile IA non sostituisce il Dirigente scolastico nelle decisioni di competenza di quest'ultimo, né assume funzioni proprie del Responsabile della protezione dei dati.

4. Gruppo di lavoro AI

L'Istituto istituisce un gruppo di lavoro AI con funzioni istruttorie, consultive e propositive.

Il gruppo di lavoro AI:

- a) svolge attività istruttoria in relazione alle richieste di autorizzazione, revisione o aggiornamento degli strumenti e delle modalità d'uso dell'intelligenza artificiale;
- b) esprime valutazioni e proposte in ordine ai rischi, alle criticità e alle misure organizzative opportune;
- c) formula proposte in materia di formazione, aggiornamento, diffusione di buone pratiche e revisione periodica del presente Regolamento;



d) supporta il monitoraggio delle modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'Istituto;

e) contribuisce, nei limiti delle competenze assegnate, all'elaborazione di criteri interni relativi agli strumenti autorizzati dall'Istituto, agli strumenti esterni o consumer utilizzabili solo a basso rischio e agli strumenti vietati.

La composizione, la durata e le modalità di funzionamento del gruppo di lavoro AI sono definite dall'Istituto secondo il proprio assetto organizzativo.

5. Procedura di autorizzazione dei nuovi strumenti

L'introduzione o l'utilizzo di nuovi strumenti di intelligenza artificiale per finalità scolastiche è subordinato a una valutazione interna dell'Istituto.

La proposta può essere formulata dai soggetti interni interessati ed è sottoposta a istruttoria da parte del Responsabile AI e del gruppo di lavoro AI, con eventuale coinvolgimento del Responsabile della protezione dei dati nei casi in cui rilevino profili di trattamento dei dati personali.

La decisione finale spetta al Dirigente scolastico, che individua, ove necessario, condizioni, limiti e categoria di ammissibilità dello strumento.

6. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati svolge le funzioni di consulenza e supporto previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con riferimento anche ai profili connessi all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

In particolare, il Responsabile della protezione dei dati:

a) fornisce supporto in ordine ai profili di protezione dei dati connessi all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;

b) collabora, nei limiti delle proprie competenze, alla valutazione delle misure di tutela, di minimizzazione e di sicurezza;

c) supporta l'Istituto nella valutazione dei casi che possano richiedere approfondimenti in materia di trattamento dei dati personali;

d) contribuisce, ove necessario, alle valutazioni previste dalla normativa vigente.



Il Responsabile della protezione dei dati esercita le proprie funzioni in posizione di autonomia e non assume compiti decisionali in ordine all'autorizzazione degli strumenti, che restano attribuiti ai soggetti competenti dell'Istituto.

7. Personale docente

Il personale docente, ivi compresi i docenti della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, è responsabile dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito delle attività didattiche di propria competenza, nel rispetto del presente Regolamento e delle eventuali disposizioni integrative legittimamente adottate per specifiche attività o consegne.

Il docente:

- a) utilizza l'intelligenza artificiale esclusivamente nei limiti e per le finalità consentite;
- b) mantiene il controllo umano sulle attività didattiche in cui l'intelligenza artificiale sia utilizzata;
- c) utilizza l'intelligenza artificiale esclusivamente come supporto alle attività consentite dal presente Regolamento;
- d) mantiene in via esclusiva la valutazione e la responsabilità della valutazione, che non possono essere in alcun modo delegate ai sistemi di intelligenza artificiale;
- e) definisce e comunica preventivamente agli studenti eventuali limitazioni ulteriori relative a specifiche prove, attività o elaborati, purché coerenti con il presente Regolamento;
- f) verifica l'accuratezza, la pertinenza e l'adeguatezza didattica dei contenuti eventualmente generati o rielaborati mediante strumenti di intelligenza artificiale;
- g) rende, quando dovuta, la dichiarazione d'uso dell'intelligenza artificiale.

Per la scuola secondaria di primo grado, resta fermo il divieto di utilizzo operativo dell'intelligenza artificiale da parte degli studenti.

8. Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario è responsabile dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito delle attività di propria competenza, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.



Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario:

- a) utilizza l'intelligenza artificiale esclusivamente come supporto redazionale, organizzativo o informativo, nei casi consentiti;
- b) assicura la revisione e la validazione umana degli output prodotti;
- c) non utilizza l'intelligenza artificiale per l'adozione automatizzata di decisioni amministrative, per la gestione automatizzata di procedimenti d'ufficio o per la produzione di atti ufficiali non verificati dal personale responsabile;
- d) osserva le limitazioni relative ai dati trattati, ai documenti inseribili e agli strumenti effettivamente utilizzabili;
- e) rende, quando dovuta, la dichiarazione d'uso dell'intelligenza artificiale.

9. Studenti

Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado utilizzano i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente nei limiti consentiti dal presente Regolamento, dalle disposizioni del docente e dalle regole specifiche eventualmente comunicate per singole attività.

Lo studente della scuola secondaria di secondo grado:

- a) resta responsabile del proprio lavoro, dei contenuti presentati e delle modalità con cui utilizza l'intelligenza artificiale in ambito scolastico;
- b) utilizza l'intelligenza artificiale come supporto al proprio apprendimento e non quale sostituto dell'impegno personale;
- c) rispetta i limiti, i divieti e le condizioni stabiliti dal presente Regolamento e dalle indicazioni del docente;
- d) non utilizza strumenti di intelligenza artificiale per finalità vietate, né inserisce nei sistemi dati o documenti non ammessi;
- e) rende, quando dovuta, la dichiarazione d'uso dell'intelligenza artificiale.

Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, l'utilizzo operativo dell'intelligenza artificiale in attività scolastiche è vietato, fermo restando lo svolgimento di attività di



formazione, avvicinamento e sensibilizzazione secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

10. Famiglie

Le famiglie sono destinatarie delle informazioni generali relative agli strumenti di intelligenza artificiale autorizzati dall'Istituto e alle principali regole di utilizzo applicabili in ambito scolastico.

L'Istituto promuove, nei confronti delle famiglie, forme di informazione e sensibilizzazione coerenti con il presente Regolamento e con il ruolo educativo della scuola.

11. Principio generale di responsabilità

Ogni utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito scolastico deve essere riconducibile a un soggetto umano responsabile.

Resta esclusa ogni forma di deresponsabilizzazione fondata sull'utilizzo del sistema di intelligenza artificiale, sui suoi output o sulla sua apparente affidabilità tecnica.



Sezione 6 — Principi generali

1. Principio di centralità della persona

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale negli Istituti De Amicis è subordinato alla tutela della persona, alla centralità della relazione educativa e al rispetto della dignità di studenti, personale e famiglie.

L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non può sostituire il ruolo educativo del docente, la responsabilità organizzativa dell'Istituto, la funzione amministrativa del personale competente né l'impegno personale dello studente.

2. Principio di finalizzazione dell'uso

L'intelligenza artificiale può essere utilizzata esclusivamente per finalità determinate, legittime e coerenti con il presente Regolamento.

L'ammissibilità dell'uso è valutata in relazione alla finalità perseguita, al contesto scolastico di impiego, alla tipologia di attività coinvolta, alla natura dei dati eventualmente trattati, al livello di rischio connesso e al livello di autorizzazione dello strumento impiegato.

Non è ammesso alcun utilizzo fondato esclusivamente sulla disponibilità tecnica dello strumento o sulla sua diffusione commerciale.

3. Principio di supporto e non sostituzione

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale è ammesso esclusivamente come supporto alle attività consentite dal presente Regolamento.

È vietato ogni utilizzo che comporti sostituzione, surroga o delega impropria del giudizio educativo o valutativo del docente, della responsabilità amministrativa o organizzativa del personale competente, dell'autonomia di studio, dell'elaborazione personale o della responsabilità dello studente.

4. Principio di supervisione umana

Ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale deve restare soggetto a controllo umano effettivo, consapevole e responsabile.



Il soggetto che utilizza il sistema è tenuto a verificare l'output prodotto, valutarne pertinenza, correttezza e adeguatezza, modificarlo, integrarlo o disattenderlo ove necessario e assumere integralmente la responsabilità dell'utilizzo effettuato.

È in ogni caso escluso l'affidamento ai sistemi di intelligenza artificiale di decisioni autonome o sostitutive in materia educativa, valutativa, disciplinare o amministrativa.

5. Principio di liceità e conformità interna

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale è ammesso esclusivamente nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, dal presente Regolamento e dagli atti interni di attuazione.

La liceità dell'utilizzo non dipende dal solo tipo di strumento impiegato, ma dalla combinazione tra finalità, modalità concrete di impiego, categoria di utenti coinvolti, tipologia di dati eventualmente trattati e livello di autorizzazione dello strumento.

6. Principio di proporzionalità

L'impiego dell'intelligenza artificiale deve essere proporzionato alla finalità perseguita e non può risultare eccedente, non necessario o sproporzionato rispetto all'attività da svolgere, al beneficio atteso, al livello di rischio e alla tipologia o quantità di dati coinvolti.

Laddove la medesima finalità possa essere perseguita con modalità meno invasive o meno rischiose, devono essere privilegiate queste ultime.

7. Principio di sicurezza e protezione dei dati

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

L'Istituto privilegia, quale criterio interno di prudenza, strumenti che offrano maggiori garanzie di protezione dei dati e, ove possibile, di gestione dei dati nello Spazio Economico Europeo.

Restano fermi i limiti relativi all'utilizzo di dati e documenti con strumenti autorizzati, esterni o consumer, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.



8. Principio di trasparenza interna

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito scolastico deve essere riconoscibile, comprensibile e coerente con le regole interne dell'Istituto.

Gli utenti interni sono tenuti a rendere la dichiarazione d'uso dell'intelligenza artificiale nei casi previsti dal presente Regolamento.

L'Istituto assicura un'adeguata informazione alle famiglie in merito agli strumenti autorizzati, alle relative finalità d'uso e ai principali limiti stabiliti dal presente Regolamento.

9. Principio di tutela rafforzata degli studenti

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale deve essere orientato alla tutela rafforzata degli studenti.

Sono in particolare vietati il proctoring algoritmico, l'emotion recognition o la sentiment analysis sugli studenti, la profilazione comportamentale o predittiva degli studenti e la valutazione automatica o sostitutiva del lavoro dello studente.

Resta consentito, nei limiti del presente Regolamento, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale esclusivamente come supporto alle attività del docente, ferma restando la responsabilità esclusiva del docente nella valutazione.

10. Principio di differenziazione tra primo e secondo grado

Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, l'utilizzo operativo dell'intelligenza artificiale in attività scolastiche è vietato.

Restano consentite attività di formazione, avvicinamento e sensibilizzazione coerenti con il presente Regolamento e prive di utilizzo operativo diretto da parte degli studenti.

Per i docenti della scuola secondaria di primo grado si applicano le medesime regole previste per i docenti della scuola secondaria di secondo grado.

11. Principio di autonomia didattica entro il quadro comune

Nel rispetto del presente Regolamento, ciascun docente può stabilire, per la propria disciplina, per specifiche attività o per singole consegne, limitazioni ulteriori all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.



Tali limitazioni devono essere coerenti con il presente Regolamento, funzionalmente giustificate rispetto all'attività proposta ed esplicitate preventivamente agli studenti.

12. Principio di revisione periodica

Le regole interne sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale sono soggette a revisione periodica annuale, al fine di garantirne l'adeguatezza rispetto all'evoluzione normativa, all'evoluzione tecnologica, alle pratiche effettivamente in uso nell'Istituto e alle criticità emerse in sede applicativa.



Sezione 7 – Ambito di applicazione

1. Ambito soggettivo

Il presente Regolamento si applica, nell'ambito degli Istituti De Amicis, a:

- a) studenti;
- b) docenti;
- c) personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
- d) soggetti interni che, a qualunque titolo, utilizzino sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento di attività scolastiche riconducibili all'Istituto.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano altresì, per quanto compatibili, alle attività scolastiche svolte mediante piattaforme digitali, ambienti cloud, strumenti online o servizi esterni utilizzati in connessione con le funzioni didattiche, organizzative, amministrative o comunicative dell'Istituto.

2. Ambito oggettivo

Il presente Regolamento si applica a ogni utilizzo scolastico di sistemi di intelligenza artificiale, indipendentemente:

- a) dalla denominazione commerciale del servizio;
- b) dalla forma di accesso allo strumento;
- c) dalla gratuità o onerosità del servizio;
- d) dal fatto che il sistema sia integrato in una piattaforma già in uso ovvero accessibile come applicazione autonoma.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) gli strumenti autorizzati dall'Istituto;
- b) gli strumenti esterni o consumer utilizzabili solo nei limiti consentiti;



c) le funzionalità di intelligenza artificiale eventualmente integrate in piattaforme, ambienti o servizi digitali utilizzati dalla scuola.

3. Ambito funzionale

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei seguenti ambiti:

- a) ambito didattico, ivi comprese la progettazione didattica, la predisposizione di materiali, le attività di studio, esercitazione e supporto all'apprendimento;
- b) ambito organizzativo, ivi comprese le attività di coordinamento, supporto interno e comunicazione non dispositiva;
- c) ambito amministrativo, nei limiti in cui l'intelligenza artificiale sia ammessa come supporto e fermo il divieto di automatizzazione decisionale o procedimentale;
- d) ambito della comunicazione istituzionale, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento e con obbligo di revisione e validazione umana dei contenuti.

4. Perimetro digitale istituzionale

Ai fini del presente Regolamento, costituisce perimetro digitale istituzionale della scuola l'insieme degli ambienti, delle piattaforme e dei servizi formalmente adottati o utilizzati dall'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività scolastiche.

Rientrano in tale perimetro, allo stato:

- a) Google Workspace;
- b) Apple School Manager;
- c) Google Classroom;
- d) Axios;
- e) Socrative;
- f) gli ulteriori strumenti o servizi che l'Istituto dovesse successivamente adottare o autorizzare.



5. Strumenti autorizzati dall'Istituto

Sono strumenti autorizzati dall'Istituto, allo stato:

- a) Gemini, nel proprio perimetro digitale istituzionale, cioè nella configurazione e nelle modalità rese disponibili attraverso Google Workspace o altri ambienti formalmente adottati dall'Istituto;
- b) NotebookLM, nel perimetro digitale istituzionale dell'Istituto.

L'autorizzazione di cui al presente comma non comporta libertà generalizzata di utilizzo, restando ferma l'applicazione dei limiti, delle condizioni e dei divieti previsti dal presente Regolamento.

6. Ambito di applicazione per la scuola secondaria di primo grado

Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, l'utilizzo operativo dell'intelligenza artificiale in attività scolastiche è vietato.

Rientrano tuttavia nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, per la scuola secondaria di primo grado, le attività di:

- a) formazione;
- b) avvicinamento;
- c) sensibilizzazione;
- d) educazione all'uso consapevole dell'intelligenza artificiale,

purché tali attività non comportino utilizzo operativo diretto da parte degli studenti.

Per i docenti della scuola secondaria di primo grado si applicano le medesime disposizioni previste per i docenti della scuola secondaria di secondo grado.

7. Ambito di applicazione per la scuola secondaria di secondo grado



Per la scuola secondaria di secondo grado, il presente Regolamento disciplina gli utilizzi consentiti, gli utilizzi consentiti a determinate condizioni e gli utilizzi vietati dell'intelligenza artificiale da parte di studenti, docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

8. Utilizzo di strumenti esterni o consumer

L'utilizzo scolastico di strumenti esterni o consumer rientra nell'ambito di applicazione del presente Regolamento ed è ammesso esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dal medesimo.

Tale utilizzo non assume carattere di autorizzazione istituzionale dello strumento e non comporta, di per sé, approvazione generale da parte dell'Istituto.

9. Utilizzo da dispositivi personali o account esterni

Il presente Regolamento si applica anche quando l'attività scolastica sia svolta mediante dispositivi personali, account esterni o strumenti accessibili al di fuori del perimetro digitale istituzionale, qualora l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sia comunque riconducibile ad attività scolastiche, didattiche, organizzative, amministrative o comunicative dell'Istituto.

10. Esclusioni

Il presente Regolamento non disciplina, in quanto tali:

- a) gli usi puramente privati e non scolastici dell'intelligenza artificiale, privi di collegamento con attività riconducibili all'Istituto;
- b) gli utilizzi tecnologici privi di componente di intelligenza artificiale;
- c) le attività non riconducibili alle finalità scolastiche, didattiche, organizzative, amministrative o comunicative dell'Istituto.

Resta ferma l'applicabilità del presente Regolamento a ogni utilizzo formalmente o sostanzialmente collegato ad attività scolastiche.



Sezione 8 – Ambiti di utilizzo consentito

1. Principio generale

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale negli Istituti De Amicis è consentito esclusivamente nei casi previsti dal presente Regolamento, per finalità scolastiche determinate e nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi stabiliti.

L'utilizzo consentito è valutato in relazione alla finalità dell'attività, al ruolo del soggetto che utilizza lo strumento, alla natura dei dati eventualmente trattati, al livello di autorizzazione dello strumento, alla permanenza della supervisione umana e alla conformità dell'utilizzo alle disposizioni del presente Regolamento.

2. Condizioni comuni degli utilizzi consentiti

Ogni utilizzo consentito dell'intelligenza artificiale resta subordinato alle seguenti condizioni comuni:

- a) l'intelligenza artificiale deve essere utilizzata esclusivamente come supporto alle attività consentite;
- b) il soggetto che utilizza lo strumento mantiene la piena responsabilità dell'attività svolta e dell'eventuale uso dell'output prodotto;
- c) l'output generato deve essere verificato, selezionato e, ove necessario, modificato o integrato dal soggetto competente;
- d) devono essere rispettati i limiti relativi ai dati, ai documenti e agli strumenti utilizzabili;
- e) non è ammessa alcuna valutazione automatica o sostitutiva del lavoro degli studenti;
- f) non è ammessa alcuna automatizzazione di decisioni amministrative, procedimenti d'ufficio o atti ufficiali;
- g) deve essere resa, quando dovuta, la dichiarazione d'uso dell'intelligenza artificiale.

Le condizioni comuni di cui al presente punto si applicano a tutti gli utilizzi disciplinati dalla presente sezione, salvo disposizioni più restrittive previste dal Regolamento.



3. Utilizzi consentiti per i docenti

Per il personale docente, ivi compresi i docenti della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, è consentito l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, nei limiti del presente Regolamento, per le seguenti finalità:

- a) progettazione didattica;
- b) predisposizione, rielaborazione e adattamento di materiali didattici;
- c) predisposizione di verifiche, quesiti, prove, esercizi o attività;
- d) elaborazione di rubriche, criteri di osservazione e strumenti generali di rilevazione;
- e) adattamento di materiali e attività ai fini dell'inclusione, della personalizzazione e della differenziazione didattica;
- f) organizzazione e strutturazione preliminare di percorsi, attività, contenuti e sequenze di lavoro;
- g) supporto alla preparazione di comunicazioni didattiche, istruzioni operative o materiali di accompagnamento destinati agli studenti;
- h) supporto alle attività del docente, nei limiti previsti dal presente Regolamento.

Resta ferma la responsabilità esclusiva del docente in ordine alla progettazione didattica, alla selezione dei contenuti, alla validazione dei materiali utilizzati e alla valutazione degli studenti.

4. Specificazione per i docenti della scuola secondaria di primo grado

Per i docenti della scuola secondaria di primo grado, gli utilizzi consentiti di cui al punto 3 restano ammessi nei limiti del presente Regolamento.

Tali utilizzi non possono tradursi in attività che comportino utilizzo operativo diretto dell'intelligenza artificiale da parte degli studenti della scuola secondaria di primo grado.



5. Utilizzi consentiti per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado

Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado è consentito l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, nei limiti del presente Regolamento e delle disposizioni del docente, per le seguenti finalità:

- a) brainstorming e generazione preliminare di idee;
- b) chiarimento, comprensione e approfondimento dei contenuti disciplinari;
- c) sintesi, riformulazione e riorganizzazione delle informazioni;
- d) supporto o ausilio alla traduzione, senza sostituzione passiva del lavoro linguistico personale;
- e) esercitazione, ripasso e autoverifica;
- f) costruzione di schemi, mappe, quiz o materiali di supporto allo studio;
- g) supporto alla stesura di elaborati, nei limiti in cui tale supporto non si traduca in sostituzione del lavoro personale dello studente.

Lo studente resta responsabile dei contenuti, delle affermazioni, delle elaborazioni e dei materiali presentati come propri, nonché del rispetto delle indicazioni del docente e delle eventuali limitazioni previste per la specifica attività.

6. Studenti della scuola secondaria di primo grado

Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado non sono previsti utilizzi operativi consentiti dell'intelligenza artificiale in attività scolastiche.

Restano ammesse esclusivamente attività di formazione, avvicinamento e sensibilizzazione, purché non comportino utilizzo operativo diretto dello strumento da parte degli studenti, siano coerenti con le finalità educative dell'Istituto e siano svolte sotto la responsabilità del docente.



7. Utilizzi consentiti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario è consentito l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, nei limiti del presente Regolamento, per le seguenti finalità:

- a) supporto alla redazione di testi, comunicazioni, bozze e materiali informativi;
- b) sintesi, riorganizzazione e strutturazione di informazioni;
- c) supporto redazionale a documenti non dispositivi;
- d) organizzazione di dati non sensibili;
- e) automatizzazione di attività ripetitive prive di contenuto decisionale;
- f) supporto alla predisposizione di comunicazioni ufficiali, fermo restando l'obbligo di revisione e validazione umana.

L'utilizzo da parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario non può comportare decisioni amministrative automatizzate, gestione automatizzata di procedimenti d'ufficio o produzione di atti ufficiali privi di verifica da parte del personale responsabile.

8. Utilizzi consentiti in ambito di comunicazione istituzionale

L'intelligenza artificiale può essere utilizzata quale supporto alla redazione di comunicazioni istituzionali, avvisi, testi informativi, materiali di accompagnamento o contenuti destinati all'utenza.

Il testo finale deve essere sottoposto a revisione e validazione umana, assunto dal soggetto competente e conforme ai limiti stabiliti dal presente Regolamento, con particolare riguardo ai dati e ai documenti utilizzabili.

9. Utilizzo di strumenti autorizzati dall'Istituto

Gli strumenti autorizzati dall'Istituto, ivi compresi Gemini e NotebookLM, possono essere utilizzati per le finalità consentite dal presente Regolamento secondo le modalità stabilite dall'Istituto.



L'autorizzazione dello strumento non esonera dal rispetto dei divieti, dei limiti sui dati, degli obblighi di supervisione umana, della dichiarazione d'uso quando dovuta e delle eventuali condizioni ulteriori previste per specifiche attività o categorie di utenti.

10. Utilizzo di strumenti esterni o consumer a basso rischio

L'utilizzo scolastico di strumenti esterni o consumer è ammesso esclusivamente per finalità a basso rischio e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

Tale utilizzo è consentito solo quando la finalità perseguita rientri tra quelle ammesse, non siano inseriti dati personali, documenti scolastici riservati o contenuti non ammessi, l'attività non rientri nei casi vietati e l'uso dello strumento non si traduca in sostituzione della responsabilità umana o del lavoro personale dello studente.

Resta fermo il rispetto delle eventuali limitazioni ulteriori stabilite dal docente o dall'Istituto.

11. Limiti generali degli utilizzi consentiti

Anche quando l'utilizzo rientri tra quelli consentiti, resta fermo il divieto di:

- a) valutazione automatica o sostitutiva del lavoro prodotto dagli studenti mediante sistemi di intelligenza artificiale;
- b) proctoring algoritmico, emotion recognition, sentiment analysis o profilazione comportamentale o predittiva degli studenti;
- c) inserimento di dati o documenti non consentiti;
- d) automatizzazione di decisioni amministrative, procedimenti d'ufficio o atti ufficiali.

Resta altresì fermo il rispetto delle ulteriori disposizioni del presente Regolamento.

12. Potere del docente di introdurre limitazioni ulteriori

Il docente può stabilire, per specifiche attività, discipline, prove o consegne, limitazioni ulteriori rispetto agli utilizzi consentiti dal presente Regolamento.

Tali limitazioni devono essere coerenti con il presente Regolamento, funzionali alla natura dell'attività didattica e comunicate preventivamente agli studenti in forma chiara.



Sezione 9 – Utilizzi vietati

1. Principio generale

È vietato ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale non espressamente consentito dal presente Regolamento o incompatibile con le finalità, i limiti e le condizioni d'uso ivi previsti.

È altresì vietato ogni utilizzo che, pur astrattamente riferibile a una finalità consentita, sia realizzato con modalità non conformi al presente Regolamento, alle disposizioni del docente, alle misure organizzative dell'Istituto o alle regole interne in materia di protezione dei dati.

2. Divieti assoluti in ambito didattico e valutativo

È in ogni caso vietato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per:

- a) attribuire automaticamente giudizi, voti, livelli, punteggi o qualunque altra forma di valutazione riferita al lavoro, alla prova o alla prestazione dello studente;
- b) formulare in modo automatizzato commenti, osservazioni, restituzioni o feedback sul lavoro prodotto dagli studenti, quando tali contenuti assumano rilievo valutativo o sostituiscano il giudizio del docente;
- c) correggere prove, elaborati o attività degli studenti in modo automatico o sostanzialmente delegato;
- d) assumere decisioni educative, didattiche, valutative o disciplinari basate in modo esclusivo o sostitutivo su output generati da sistemi di intelligenza artificiale;
- e) sostituire la valutazione professionale del docente con valutazioni, classificazioni, suggerimenti o giudizi prodotti da sistemi di intelligenza artificiale.

Resta fermo che l'intelligenza artificiale può essere utilizzata esclusivamente come supporto alle attività del docente, nei limiti previsti dal presente Regolamento, ferma restando la responsabilità esclusiva del docente nella valutazione.

3. Divieti assoluti a tutela degli studenti

È in ogni caso vietato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per:



- a) proctoring algoritmico;
- b) emotion recognition o sentiment analysis sugli studenti;
- c) profilazione comportamentale o predittiva degli studenti;
- d) monitoraggio automatizzato degli studenti mediante strumenti digitali idonei a rilevare, inferire o classificare comportamenti, atteggiamenti, stati emotivi o profili individuali;
- e) qualunque trattamento automatizzato diretto a classificare, selezionare, segnalare o prevedere il comportamento, l'affidabilità, la condotta, il rendimento o il rischio individuale dello studente.

4. Divieti relativi alla scuola secondaria di primo grado

Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado è vietato l'utilizzo operativo dell'intelligenza artificiale in attività scolastiche.

Restano consentite attività di formazione, avvicinamento e sensibilizzazione, purché non comportino uso operativo diretto da parte degli studenti.

Ai docenti della scuola secondaria di primo grado si applicano le medesime regole previste per i docenti della scuola secondaria di secondo grado.

5. Divieti in ambito amministrativo e organizzativo

È vietato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per:

- a) l'adozione automatizzata di decisioni amministrative;
- b) la gestione automatizzata di procedimenti d'ufficio;
- c) la produzione di atti ufficiali non sottoposti a verifica e validazione umana;
- d) la sostituzione del personale responsabile nell'assunzione di decisioni organizzative o amministrative;
- e) l'utilizzo di output generati dall'intelligenza artificiale come base esclusiva o sostitutiva di decisioni interne dell'Istituto.



6. Divieti relativi ai dati e ai documenti

Con strumenti esterni o consumer è vietato inserire, caricare, trasmettere o trattare mediante sistemi di intelligenza artificiale dati personali, dati o documenti riservati o contenuti non ammessi dal presente Regolamento.

Con strumenti autorizzati dall'Istituto, l'utilizzo di tali dati o documenti è ammesso esclusivamente nei limiti previsti dal presente Regolamento.

È in ogni caso vietato inserire nei sistemi di intelligenza artificiale dati, documenti o informazioni in violazione delle regole interne in materia di protezione dei dati personali, sicurezza, riservatezza e segreto d'ufficio.

7. Divieti relativi agli strumenti e alle modalità di utilizzo

È vietato:

- a) utilizzare strumenti di intelligenza artificiale non autorizzati dall'Istituto per attività che richiedano l'impiego di strumenti autorizzati;
- b) utilizzare strumenti esterni o consumer per finalità diverse da quelle a basso rischio consentite dal presente Regolamento;
- c) aggirare limiti, filtri, configurazioni, impostazioni o condizioni d'uso stabilite dall'Istituto;
- d) utilizzare account personali, dispositivi personali o canali esterni per eludere i limiti previsti dal presente Regolamento;
- e) presentare come prodotto esclusivamente personale contenuti generati o sostanzialmente prodotti da sistemi di intelligenza artificiale;
- f) omettere la dichiarazione d'uso dell'intelligenza artificiale quando dovuta;
- g) utilizzare output generati da sistemi di intelligenza artificiale senza verifica, controllo o validazione umana quando l'attività abbia rilievo scolastico, didattico, organizzativo, amministrativo o comunicativo.

8. Divieti per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado

Agli studenti della scuola secondaria di secondo grado è vietato:



- a) utilizzare l'intelligenza artificiale in violazione delle indicazioni del docente o delle limitazioni stabilite per la specifica attività;
- b) utilizzare l'intelligenza artificiale per sostituire il lavoro personale richiesto;
- c) presentare come proprio un elaborato, una risposta, una traduzione, un progetto o altro contenuto generato integralmente o sostanzialmente dall'intelligenza artificiale;
- d) utilizzare l'intelligenza artificiale durante verifiche, prove, interrogazioni o attività valutative, salvo espressa autorizzazione del docente;
- e) inserire nei sistemi di intelligenza artificiale dati personali, dati di compagni, docenti, personale, famiglie o documenti scolastici riservati;
- f) omettere la dichiarazione d'uso dell'intelligenza artificiale quando dovuta;
- g) utilizzare strumenti esterni o consumer oltre i limiti consentiti dal presente Regolamento.

9. Divieti per il personale docente

Al personale docente è vietato:

- a) utilizzare l'intelligenza artificiale per sostituire la progettazione, la responsabilità didattica o la valutazione professionale;
- b) delegare a sistemi di intelligenza artificiale la correzione, il giudizio, il voto, il feedback valutativo o qualunque apprezzamento conclusivo sul lavoro degli studenti;
- c) utilizzare output generati dall'intelligenza artificiale senza verifica, selezione e validazione professionale;
- d) inserire in strumenti esterni o consumer dati personali, documenti riservati o contenuti non ammessi relativi a studenti, famiglie o personale;
- e) proporre agli studenti attività che comportino utilizzi vietati dal presente Regolamento;
- f) far utilizzare operativamente l'intelligenza artificiale agli studenti della scuola secondaria di primo grado;
- g) omettere la dichiarazione d'uso dell'intelligenza artificiale quando dovuta.



10. Divieti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario è vietato:

- a) utilizzare l'intelligenza artificiale per adottare decisioni amministrative o organizzative automatizzate;
- b) utilizzare l'intelligenza artificiale per gestire procedimenti d'ufficio in modo automatizzato;
- c) produrre, trasmettere o utilizzare atti ufficiali non sottoposti a verifica e validazione del personale responsabile;
- d) inserire in strumenti esterni o consumer dati personali, documenti riservati o contenuti non ammessi relativi a studenti, famiglie o personale;
- e) utilizzare output generati dall'intelligenza artificiale come base esclusiva o sostitutiva di atti, comunicazioni o decisioni di competenza dell'Istituto;
- f) omettere la dichiarazione d'uso dell'intelligenza artificiale quando dovuta.

11. Clausola di chiusura

È vietato ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale che, pur non espressamente indicato nella presente sezione, risulti incompatibile con i principi, i limiti, le condizioni, le finalità e i divieti stabiliti dal presente Regolamento.

In caso di dubbio sulla liceità o ammissibilità di un utilizzo, deve essere applicata la disciplina più restrittiva, secondo la clausola di prevalenza prevista dal presente Regolamento.



Sezione 10 – Protezione dei dati personali e sicurezza

1. Principio generale

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, delle regole interne dell'Istituto e delle misure di sicurezza applicabili.

Ogni utilizzo deve essere valutato in relazione alla finalità perseguita, alla tipologia di dati o documenti coinvolti, allo strumento impiegato e al livello di rischio connesso all'attività.

2. Principio di minimizzazione

Nell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale devono essere trattati solo i dati strettamente necessari rispetto alla finalità perseguita.

È vietato inserire, caricare o trasmettere nei sistemi di intelligenza artificiale dati, informazioni o documenti eccedenti, non pertinenti o non necessari rispetto all'attività consentita.

Quando la medesima finalità può essere raggiunta senza utilizzare dati personali o documenti riferibili a persone identificate o identificabili, deve essere privilegiata tale modalità.

3. Distinzione tra strumenti autorizzati e strumenti esterni o consumer

Ai fini della protezione dei dati, il Regolamento distingue tra:

- a) strumenti autorizzati dall'Istituto, utilizzabili nei limiti, per le finalità e secondo le modalità stabilite dall'Istituto;
- b) strumenti esterni o consumer, utilizzabili esclusivamente per attività a basso rischio e senza inserimento di dati personali, documenti scolastici riservati o contenuti non ammessi.

L'autorizzazione di uno strumento non comporta libertà generalizzata di utilizzo e non esonera dal rispetto dei limiti relativi ai dati e ai documenti trattabili.



4. Dati e documenti non ammessi

Con strumenti esterni o consumer è vietato inserire, caricare, trasmettere o trattare mediante sistemi di intelligenza artificiale dati personali, dati relativi a studenti, famiglie o personale, documenti scolastici riservati o contenuti non ammessi dal presente Regolamento.

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, PEI, PDP, certificati medici, verbali, registri, relazioni disciplinari, atti amministrativi, dati identificativi di studenti e famiglie, comunicazioni riservate e ogni altro documento o informazione che, per contenuto o contesto, richieda particolare tutela.

Con strumenti autorizzati dall'Istituto, l'eventuale utilizzo di dati o documenti riservati è ammesso esclusivamente nei limiti stabiliti dal presente Regolamento e dalle condizioni d'uso definite dall'Istituto.

5. Anonimizzazione e pseudonimizzazione

Quando sia necessario utilizzare informazioni riferibili a studenti, famiglie o personale, deve essere privilegiato, ove possibile, l'impiego di dati anonimizzati o pseudonimizzati.

L'anonimizzazione deve impedire la riconducibilità del dato a una persona identificata o identificabile.

La pseudonimizzazione riduce la riconducibilità diretta alla persona interessata, ma non elimina la natura personale del dato qualora la reidentificazione resti possibile.

In ogni caso, anonimizzazione e pseudonimizzazione non legittimano utilizzi vietati dal presente Regolamento.

6. Strumenti con maggiori garanzie di protezione dei dati

L'Istituto privilegia, quale criterio interno di prudenza, strumenti che offrano maggiori garanzie di sicurezza, riservatezza, controllo sull'accesso, gestione dei dati e protezione degli interessati.

Ove possibile, sono preferiti strumenti che prevedano condizioni di trattamento coerenti con il contesto scolastico, adeguate garanzie per i minori e gestione dei dati nello Spazio Economico Europeo.



La scelta di strumenti con maggiori garanzie non consente comunque utilizzi eccedenti, non necessari o contrari al presente Regolamento.

7. Sicurezza degli utilizzi

Gli utenti interni sono tenuti a utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale in modo conforme alle misure di sicurezza adottate dall'Istituto.

È vietato aggirare configurazioni, limitazioni, impostazioni di sicurezza, sistemi di accesso, criteri di autenticazione o altre misure predisposte dall'Istituto.

Eventuali anomalie, usi impropri, accessi non autorizzati, criticità tecniche o rischi per la riservatezza dei dati devono essere segnalati secondo le modalità previste dall'organizzazione interna.

8. Valutazione dei rischi e approfondimenti specifici

L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale può richiedere approfondimenti specifici in relazione alla protezione dei dati personali, alla sicurezza, alla natura dello strumento, alla tipologia di dati coinvolti, alle categorie di utenti interessati e al contesto di impiego.

Nei casi in cui emergano profili di rischio rilevanti, l'Istituto può coinvolgere il Responsabile della protezione dei dati e gli altri soggetti interni competenti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Resta ferma la competenza dell'Istituto nel definire limiti, condizioni, sospensioni o esclusioni d'uso dello strumento, ove necessari per ragioni di sicurezza o protezione dei dati.

9. Informazione e consapevolezza interna

L'Istituto promuove la consapevolezza interna sui rischi connessi all'inserimento di dati personali, documenti riservati o informazioni scolastiche nei sistemi di intelligenza artificiale.

Le attività di formazione e informazione devono richiamare almeno:

- a) il principio di minimizzazione;
- b) il divieto di inserire dati personali e documenti riservati in strumenti esterni o consumer;



- c) la distinzione tra strumenti autorizzati e strumenti esterni o consumer;
- d) la necessità di verificare sempre lo strumento utilizzato e il tipo di informazioni inserite;
- e) i rischi connessi alla diffusione non controllata di dati, documenti o contenuti scolastici.

10. Clausola di tutela rafforzata

In presenza di dati o documenti riferibili a studenti, e in particolare a studenti minorenni, deve essere adottato un criterio di tutela rafforzata.

In caso di dubbio sull'ammissibilità dell'inserimento di dati, documenti o informazioni in un sistema di intelligenza artificiale, deve essere privilegiata la soluzione più prudente, evitando l'utilizzo o ricorrendo a modalità prive di dati personali o riferimenti identificativi.



Sezione 11 – Formazione, informazione e cultura dell'AI

1. Principio generale

L'Istituto promuove la formazione e l'informazione sull'intelligenza artificiale come parte integrante dell'attuazione del presente Regolamento.

Le attività formative sono finalizzate a favorire un uso consapevole, responsabile e critico dell'intelligenza artificiale, coerente con la funzione educativa della scuola, con la tutela degli studenti e con i limiti stabiliti dal presente Regolamento.

2. Obbligo di formazione per il personale docente

Il personale docente è tenuto a partecipare alle attività di formazione e aggiornamento promosse dall'Istituto in materia di intelligenza artificiale.

La formazione dei docenti riguarda, in particolare:

- a) il quadro generale di utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito scolastico;
- b) gli utilizzi consentiti, condizionati e vietati dal presente Regolamento;
- c) la responsabilità professionale del docente nell'uso degli strumenti di intelligenza artificiale;
- d) la distinzione tra supporto alla didattica e sostituzione dell'attività docente;
- e) il divieto di valutazione automatica o sostitutiva del lavoro degli studenti;
- f) la protezione dei dati personali e dei documenti scolastici;
- g) la dichiarazione d'uso dell'intelligenza artificiale quando dovuta;
- h) le modalità di progettazione di attività didattiche coerenti con il presente Regolamento.



3. Obbligo di formazione per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario è tenuto a partecipare alle attività di formazione e aggiornamento promosse dall'Istituto, per quanto attinenti alle attività di competenza.

La formazione riguarda, in particolare:

- a) gli utilizzi consentiti dell'intelligenza artificiale in ambito redazionale, organizzativo e informativo;
- b) il divieto di decisioni amministrative automatizzate e di gestione automatizzata di procedimenti d'ufficio;
- c) l'obbligo di revisione e validazione umana degli output;
- d) la protezione dei dati personali, dei documenti riservati e delle informazioni d'ufficio;
- e) la distinzione tra strumenti autorizzati e strumenti esterni o consumer;
- f) la dichiarazione d'uso dell'intelligenza artificiale quando dovuta.

4. Obbligo di formazione per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado

Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado sono destinatari di attività formative sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito scolastico.

La formazione è finalizzata a promuovere:

- a) comprensione del funzionamento generale dei sistemi di intelligenza artificiale;
- b) consapevolezza dei limiti, dei rischi e delle possibili inesattezze degli output;
- c) uso dell'intelligenza artificiale come supporto allo studio e non come sostituzione del lavoro personale;
- d) rispetto delle indicazioni del docente e delle regole stabilite per le singole attività;
- e) responsabilità rispetto ai contenuti presentati come propri;



f) corretto adempimento della dichiarazione d'uso dell'intelligenza artificiale quando dovuta;

g) attenzione alla protezione dei dati personali e delle informazioni riferibili ad altre persone.

5. Formazione, avvicinamento e sensibilizzazione per gli studenti della scuola secondaria di primo grado

Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, l'Istituto promuove attività di formazione, avvicinamento e sensibilizzazione sull'intelligenza artificiale.

Tali attività hanno finalità educativa e orientativa e non possono comportare utilizzo operativo diretto dell'intelligenza artificiale da parte degli studenti.

Le attività sono finalizzate a favorire una prima comprensione della natura degli strumenti di intelligenza artificiale, dei loro limiti, dei rischi connessi al loro utilizzo e del rapporto tra strumenti digitali, responsabilità personale e attendibilità delle informazioni.

6. Informazione alle famiglie

L'Istituto assicura alle famiglie un'adeguata informazione in merito alle regole generali sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito scolastico.

L'informazione riguarda, in particolare:

a) gli strumenti eventualmente autorizzati dall'Istituto;

b) le principali finalità d'uso consentite;

c) i divieti e i limiti previsti per gli studenti;

d) la distinzione tra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado;

e) la tutela dei dati personali e dei documenti scolastici;

f) il ruolo della famiglia nel favorire un uso responsabile degli strumenti digitali.



7. Contenuti minimi della formazione

Le attività formative e informative promosse dall'Istituto devono riguardare, in relazione ai diversi destinatari, almeno:

- a) nozioni essenziali sul funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale;
- b) limiti, rischi e possibili errori degli output;
- c) utilizzi consentiti, condizionati e vietati;
- d) responsabilità umana e supervisione degli output;
- e) protezione dei dati personali, riservatezza e sicurezza;
- f) corretto utilizzo degli strumenti autorizzati ed esterni o consumer;
- g) obblighi di trasparenza e dichiarazione d'uso;
- h) implicazioni educative, didattiche e organizzative dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

8. Funzione educativa della formazione

La formazione sull'intelligenza artificiale non ha finalità meramente tecnica, ma concorre allo sviluppo di competenze critiche, digitali e civiche.

Essa deve favorire la capacità di valutare l'attendibilità degli output, comprendere i limiti dei sistemi di intelligenza artificiale, riconoscere i rischi di delega impropria e utilizzare gli strumenti digitali in modo coerente con il contesto scolastico.

9. Programmazione e aggiornamento

Le attività di formazione, informazione e sensibilizzazione sono programmate dall'Istituto in modo coerente con il presente Regolamento, con l'evoluzione degli strumenti disponibili e con le esigenze emerse in sede di monitoraggio.

I contenuti formativi sono aggiornati periodicamente in relazione all'evoluzione normativa, tecnologica, didattica e organizzativa.



Sezione 12 – Monitoraggio, revisione e aggiornamento

1. Principio generale

L'Istituto assicura il monitoraggio dell'applicazione del presente Regolamento, al fine di verificarne l'efficacia, rilevare eventuali criticità e aggiornare le misure interne in relazione all'evoluzione normativa, tecnologica, didattica e organizzativa.

Il monitoraggio è finalizzato a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale coerente con le finalità educative dell'Istituto, con la tutela degli studenti e con i limiti stabiliti dal presente Regolamento.

2. Oggetto del monitoraggio

Il monitoraggio riguarda, in particolare:

- a) le modalità di utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale in ambito didattico, organizzativo, amministrativo e comunicativo;
- b) l'adeguatezza degli strumenti autorizzati dall'Istituto;
- c) l'eventuale utilizzo di strumenti esterni o consumer;
- d) il rispetto dei divieti, dei limiti e delle condizioni d'uso previsti dal presente Regolamento;
- e) le criticità relative alla protezione dei dati personali, alla sicurezza e alla riservatezza;
- f) l'efficacia delle attività di formazione e informazione;
- g) le eventuali segnalazioni, anomalie o esigenze di aggiornamento emerse in sede applicativa.

3. Monitoraggio differenziato per primo e secondo grado

Il monitoraggio tiene conto della diversa disciplina prevista per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado.

Per la scuola secondaria di primo grado, il monitoraggio riguarda in particolare il rispetto del divieto di utilizzo operativo dell'intelligenza artificiale da parte degli studenti e lo svolgimento delle attività di formazione, avvicinamento e sensibilizzazione.



Per la scuola secondaria di secondo grado, il monitoraggio riguarda in particolare gli utilizzi consentiti agli studenti, il rispetto delle indicazioni dei docenti, l'adempimento della dichiarazione d'uso quando dovuta e l'eventuale emersione di usi impropri.

4. Monitoraggio degli strumenti autorizzati dall'Istituto

Gli strumenti autorizzati dall'Istituto sono oggetto di verifica periodica in relazione alla loro adeguatezza, alle condizioni di utilizzo, ai profili di sicurezza, alla protezione dei dati personali e alla coerenza con le finalità scolastiche per cui sono stati ammessi.

L'Istituto può modificare, limitare, sospendere o revocare l'autorizzazione all'utilizzo di uno strumento qualora emergano criticità tecniche, organizzative, didattiche, normative o relative alla protezione dei dati personali.

5. Soggetti coinvolti nel monitoraggio

Il monitoraggio è svolto secondo l'assetto di governance previsto dal presente Regolamento.

Sono coinvolti, in relazione alle rispettive competenze:

- a) il Dirigente scolastico;
- b) il Responsabile AI;
- c) il gruppo di lavoro AI;
- d) il Responsabile della protezione dei dati, quando emergano profili rilevanti in materia di protezione dei dati personali;
- e) il personale docente;
- f) il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

6. Funzioni del gruppo di lavoro AI nel monitoraggio

Il gruppo di lavoro AI supporta il monitoraggio mediante attività istruttorie, consultive e propositive.

In particolare, il gruppo di lavoro AI può:



- a) raccogliere elementi informativi sull'applicazione del Regolamento;
- b) rilevare criticità o esigenze di chiarimento;
- c) formulare proposte di aggiornamento;
- d) contribuire alla revisione degli strumenti autorizzati e delle condizioni d'uso;
- e) proporre interventi formativi o informativi.

7. Segnalazioni interne

Gli utenti interni possono segnalare utilizzi impropri, criticità applicative, anomalie tecniche, rischi per la sicurezza o la protezione dei dati, omissioni dichiarative o altre situazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Regolamento.

Le segnalazioni sono valutate dai soggetti competenti secondo l'assetto organizzativo dell'Istituto e possono dare luogo a chiarimenti, misure correttive, interventi formativi, aggiornamenti organizzativi o ulteriori approfondimenti.

8. Revisione annuale del Regolamento

Il presente Regolamento è sottoposto a revisione annuale.

La revisione tiene conto:

- a) dell'evoluzione normativa e degli atti di indirizzo rilevanti;
- b) dell'evoluzione tecnologica degli strumenti di intelligenza artificiale;
- c) delle pratiche effettivamente emerse nell'Istituto;
- d) delle criticità applicative riscontrate;
- e) degli esiti del monitoraggio;
- f) delle esigenze formative e organizzative rilevate.



9. Aggiornamento

L'aggiornamento del Regolamento può riguardare, in particolare:

- a) le definizioni e le categorie di utilizzo;
- b) gli strumenti autorizzati dall'Istituto;
- c) le condizioni d'uso degli strumenti;
- d) i limiti relativi agli strumenti esterni o consumer;
- e) le misure di protezione dei dati personali e di sicurezza;
- f) le attività di formazione e informazione;
- g) le procedure interne di monitoraggio e segnalazione;
- h) il raccordo con gli altri atti interni dell'Istituto.

10. Coordinamento con atti attuativi successivi

Il presente Regolamento può essere integrato da atti attuativi, elenchi di strumenti autorizzati, indicazioni operative, schede di valutazione, modelli di dichiarazione, criteri applicativi o ulteriori misure organizzative coerenti con il Regolamento stesso.

Tali atti hanno funzione applicativa e non possono derogare ai principi, ai divieti e ai limiti stabiliti dal presente Regolamento.

11. Clausola di adeguamento prudenziale

In presenza di evoluzioni normative, tecnologiche o organizzative che rendano incerta l'ammissibilità di un utilizzo dell'intelligenza artificiale, l'Istituto applica un criterio prudenziale.

In attesa di eventuali aggiornamenti, limitazioni o indicazioni applicative, prevale la soluzione maggiormente conforme alla tutela degli studenti, alla protezione dei dati personali, alla sicurezza, alla trasparenza e alla responsabilità umana.

Sezione 13 – Violazioni e sanzioni

1. Principio generale

La violazione delle disposizioni del presente Regolamento può comportare l'applicazione delle misure previste dal Regolamento di Istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità, dagli altri atti interni applicabili e dalla normativa vigente.

Le misure conseguenti sono valutate in relazione alla natura della condotta, alla gravità della violazione, al ruolo del soggetto coinvolto, agli effetti prodotti o potenzialmente producibili e all'eventuale reiterazione.

Resta fermo che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non esclude né attenua la responsabilità personale del soggetto che ne faccia uso.

2. Violazioni riferibili agli studenti della scuola secondaria di secondo grado

Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado costituiscono violazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in contrasto con il presente Regolamento o con le indicazioni del docente;
- b) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale durante verifiche, prove o attività valutative, in assenza di espressa autorizzazione del docente;
- c) l'impiego di strumenti o modalità d'uso vietati dal presente Regolamento;
- d) l'inserimento nei sistemi di intelligenza artificiale di dati personali, documenti scolastici o contenuti non ammessi;
- e) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in modo tale da sostituire impropriamente il lavoro personale richiesto dall'attività scolastica;
- f) la presentazione come proprio di un contenuto elaborato con intelligenza artificiale in violazione dei limiti stabiliti dal presente Regolamento o dal docente;
- g) l'omessa dichiarazione d'uso dell'intelligenza artificiale quando dovuta;



h) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per finalità offensive, discriminatorie, lesive della dignità altrui, manipolative, ingannevoli o incompatibili con la funzione educativa della scuola;

i) l'uso dell'intelligenza artificiale per raccolta non autorizzata di dati, sorveglianza, impersonificazione o alterazione indebita di contenuti.

Le violazioni sono valutate e sanzionate secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto e dagli organi competenti, tenuto conto della specificità della condotta connessa all'uso dell'intelligenza artificiale.

3. Violazioni riferibili agli studenti della scuola secondaria di primo grado

Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado costituiscono violazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) l'utilizzo operativo dell'intelligenza artificiale in attività scolastiche;

b) l'uso di strumenti di intelligenza artificiale in contrasto con il divieto stabilito dal presente Regolamento;

c) l'inserimento nei sistemi di intelligenza artificiale di dati personali, documenti scolastici o contenuti non ammessi;

d) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per finalità offensive, discriminatorie, lesive della dignità altrui, manipolative o ingannevoli;

e) l'uso dell'intelligenza artificiale per raccolta non autorizzata di dati, sorveglianza, impersonificazione o alterazione indebita di contenuti.

Le violazioni sono valutate e trattate secondo il Regolamento di Istituto e secondo criteri coerenti con la funzione educativa, l'età e il livello di sviluppo dell'alunno.

4. Violazioni riferibili al personale docente

Costituiscono violazioni riferibili al personale docente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale al di fuori delle finalità consentite dal presente Regolamento;



- b) l'impiego dell'intelligenza artificiale in modo tale da realizzare una valutazione automatica o sostitutiva del lavoro degli studenti;
- c) l'attribuzione al sistema di intelligenza artificiale, in tutto o in parte, della decisione valutativa riservata al docente;
- d) l'utilizzo di strumenti esterni o consumer per trattare dati, documenti o contenuti non ammessi;
- e) l'omessa verifica dell'accuratezza, della pertinenza o dell'adeguatezza dei contenuti generati mediante intelligenza artificiale, ove tale omissione rilevi ai fini dell'attività scolastica;
- f) l'omessa dichiarazione d'uso dell'intelligenza artificiale quando dovuta;
- g) l'introduzione di prescrizioni o limitazioni nei confronti degli studenti in contrasto con il presente Regolamento;
- h) ogni altra condotta incompatibile con le finalità educative, con la responsabilità professionale del docente o con le regole interne sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Tali violazioni rilevano ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di doveri d'ufficio e responsabilità del personale.

5. Violazioni riferibili al personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Costituiscono violazioni riferibili al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale al di fuori delle finalità di supporto consentite dal presente Regolamento;
- b) l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per adozione automatizzata di decisioni amministrative, gestione automatizzata di procedimenti d'ufficio o produzione di atti ufficiali privi di revisione e validazione umana;
- c) l'inserimento nei sistemi di intelligenza artificiale di dati o documenti non ammessi;



d) l'utilizzo di strumenti non coerenti con il livello di autorizzazione o con le regole interne di sicurezza e protezione dei dati;

e) l'omessa dichiarazione d'uso dell'intelligenza artificiale quando dovuta;

f) ogni altra condotta incompatibile con il presente Regolamento o con le responsabilità connesse al ruolo svolto.

Tali violazioni rilevano ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di doveri d'ufficio e responsabilità del personale.

6. Criteri di valutazione della violazione

Ai fini della valutazione della violazione si tiene conto, in particolare:

a) della natura della condotta;

b) della gravità dell'inosservanza;

c) del ruolo del soggetto coinvolto;

d) della finalità perseguita;

e) della tipologia di dati, documenti o contenuti eventualmente trattati;

f) dell'incidenza sull'attività didattica, valutativa, organizzativa, amministrativa o comunicativa;

g) degli effetti prodotti o potenzialmente producibili;

h) dell'eventuale consapevolezza, intenzionalità, negligenza o reiterazione;

i) dell'eventuale collaborazione del soggetto coinvolto nel chiarimento dei fatti e nella rimozione o riduzione degli effetti della violazione.

7. Misure conseguenti per gli studenti

Per gli studenti, le violazioni del presente Regolamento sono valutate secondo il Regolamento di Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità e gli altri atti interni applicabili.



Le misure conseguenti sono adottate dagli organi competenti e devono essere proporzionate alla gravità della condotta, alla funzione educativa dell'intervento e alla necessità di prevenire ulteriori utilizzi impropri.

Resta ferma la possibilità di prevedere, ove coerente con il caso concreto, misure educative, formative, riparative o di responsabilizzazione.

8. Misure conseguenti per il personale

Per il personale docente e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le violazioni del presente Regolamento sono valutate secondo le disposizioni applicabili in materia di doveri d'ufficio, responsabilità professionale e obblighi di servizio.

Le misure conseguenti sono adottate dai soggetti competenti secondo la normativa vigente, gli atti interni dell'Istituto e le procedure applicabili.

9. Raccordo con gli altri atti interni

Il presente Regolamento si coordina con il Regolamento di Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la disciplina interna in materia di protezione dei dati personali e gli ulteriori atti organizzativi applicabili.

In caso di violazione connessa all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, le disposizioni del presente Regolamento orientano l'interpretazione e l'applicazione degli altri atti interni, nei limiti della loro rispettiva funzione.

10. Reiterazione

La reiterazione di condotte non conformi al presente Regolamento costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della gravità della violazione e dell'individuazione delle misure conseguenti.

La reiterazione può riguardare sia la ripetizione della medesima condotta sia la successione di condotte diverse, ma riconducibili a un uso non conforme dell'intelligenza artificiale.

11. Clausola finale

Le violazioni del presente Regolamento sono valutate secondo criteri di proporzionalità, gradualità, responsabilità personale, tutela degli studenti, protezione dei dati e coerenza con la funzione educativa della scuola.



Resta ferma l'applicazione della normativa vigente e degli altri atti interni dell'Istituto, per quanto compatibili con il presente Regolamento.